

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 gennaio 2014, n. 1/AMB

Indicazioni applicative in merito al d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”.

Alle Direzioni regionali:

Affari istituzionali ed Avvocatura

Agricoltura

Attività produttive

Cultura, Turismo e Sport

Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste

Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia

Risorse umane e patrimonio

Sanità

Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica

Alle Province piemontesi

Ai Comuni piemontesi

Agli Sportelli unici per le attività produttive

Ai Gestori del Servizio idrico integrato

e p.c. Alle Associazioni di categoria interessate

All’Agenzia per la protezione dell’ambiente

Al Ministero dell’Ambiente, Tutela del territorio e del mare

Al Ministero della Pubblica amministrazione e semplificazione

Al Ministero dello Sviluppo economico

RISPETTIVE SEDI

Il 29 maggio u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale, mediante il quale viene data attuazione a quanto disposto dall’articolo 23 del d.l. 5/2012 (c.d. “Semplifica Italia”) convertito, con modifiche, dalla l. 35/2012.

Alla pubblicazione del decreto ha fatto seguito un’intensa attività interregionale, coordinata dalla Regione Piemonte in qualità di capofila per l’ambiente, volta ad un raffronto e ad un’interpretazione condivisa di alcuni punti critici della norma, riguardo ai quali si erano registrate diversificate opinioni non solo tra le Regioni, ma anche tra le Amministrazioni provinciali.

A seguito dell’attività interregionale predetta, culminata nella nota del Coordinamento tecnico della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e Province autonome che ha posto all’attenzione dei competenti Ministeri le problematiche interpretative più urgenti emerse dalla lettura del decreto, è stata emanata la circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che risolve alcune delle problematiche interpretative sollevate (Circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801).

La circolare interpretativa ministeriale non risolve tuttavia tutti i dubbi lasciati aperti dal decreto 59/2013 e, soprattutto, non supplisce a quell’esigenza di coordinamento degli aspetti amministrativi e gestionali che solo la Regione può esprimere in maniera unitaria per tutto il territorio di riferimento.

È impellente dunque rispondere a questa esigenza di unitarietà nell'applicazione della norma, che metta al riparo da un'applicazione troppo disorganica e consenta al contesto produttivo regionale, al quale la normativa in questione è direttamente ed espressamente riferita, di operare in presenza di indicazioni certe e, per quanto possibile, risolutive.

Come infatti si è avuto modo di constatare in tutti gli incontri che si sono svolti sul territorio, non ultimi in quelli organizzati dalle associazioni rappresentative delle imprese, è presente e pressante la richiesta delle imprese e dei gestori di pervenire alla definizione di una serie di indicazioni operative attuative della normativa vigente.

Venendo ora alla circolare ministeriale sopra richiamata, essa interviene innanzitutto a chiarire il profilo del requisito soggettivo di applicazione del decreto, sancendo che il decreto si applica sia **alle piccole e medie imprese**, sia - in via residuale - **a tutti gli impianti non ricompresi nel campo di applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale** di cui al Titolo III bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale e, pertanto, anche ai gestori che siano grandi imprese non soggette ad autorizzazione integrata ambientale.

Sotto il profilo invece dell'ambito oggettivo di applicazione, ovvero con riferimento agli atti o provvedimenti che l'autorizzazione unica ambientale sostituisce, il comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 59/2013 fa riferimento ai seguenti titoli:

a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del d.lgs. 152/2006;

b) comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 112 del d.lgs. 152/2006;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006;

d) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del d.lgs. 152/2006;

e) comunicazione o nulla osta di impatto acustico di cui all'articolo 8 della l. 447/1995;

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del d.lgs. 99/1992;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. 152/2006.

Riguardo all'obbligatorietà o meno del ricorso all'autorizzazione unica ambientale le indicazioni ministeriali optano per un'interpretazione della norma volta a sostenerne l'obbligatorietà in linea generale soprattutto sulla base dell'articolo 23, comma 1, lett.a) del d.l. 5/2012 che, nel disporre l'effetto sostitutivo di tutti i titoli abilitativi ricollegato al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, renderebbe obbligatoria la sua richiesta "pena la frustrazione delle finalità di semplificazione dell'intervento regolatorio in esame, consistente nella riduzione in favore degli operatori (privati e pubblici) degli oneri burocratici connessi alla gestione dell'attività di impresa".

Dall'interpretazione ministeriale sopra riportata discende l'obbligatorietà dell'autorizzazione unica ambientale anche nel caso di rinnovi di sola comunicazione riferiti ad attività d'impresa soggette anche ad altri titoli autorizzativi: in tal caso il procedimento avrà ad oggetto tutti gli aspetti inerenti i comparti ai quali fanno riferimento le autorizzazioni e i titoli abilitativi ai quali l'impresa risulta soggetta, in ossequio al principio comunitario dell'approccio integrato alle problematiche ambientali

La facoltatività espressa dall'articolo 10, comma 2, che utilizza il verbo servile con riferimento al periodo transitorio, andrebbe quindi letta solo con riferimento al limite temporale a partire dal quale deve ritenersi vigente il nuovo regime.

Sarà comunque possibile scegliere di non ricorrere all'autorizzazione unica ambientale nei casi espressamente previsti e, pertanto, quando si tratti di attività soggette a mera

comunicazione oppure ad autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera (articolo 3, comma 3 e 7, comma 1).

Con riferimento alle diverse ipotesi di obbligatorietà/facoltatività del ricorso all'autorizzazione unica ambientale in rapporto alle comunicazioni e alle autorizzazioni in scadenza nel singolo caso concreto si rinvia comunque ai punti 3, 4 e 5 della circolare ministeriale più volte richiamata, nonché alla tabella allegata al presente atto (Allegato 1).

Con riferimento invece alle autorizzazioni di carattere generale alle emissioni di cui al Capo III del d.p.r. 59/2013, nell'Allegato 2 al presente provvedimento sono riportate le autorizzazioni che la Regione Piemonte ha adottato ai sensi all'articolo 272 del d.lgs. 152/2006, nonché quelle in ordine alle quali è di prossima adozione la relativa modulistica di adesione.

L'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 59/2013 prevede un'attività istruttoria più completa ed integrata ed una scadenza unica del titolo autorizzativo rilasciato al termine del procedimento:

quindici anni a decorrere dalla data del rilascio.

Una durata così estesa dell'autorizzazione unica ambientale, che unifica tutti i titoli abilitativi da essa sostituiti, esige che l'autorità competente sia messa nelle condizioni di considerare la situazione dell'impianto nella sua globalità, con riferimento a tutti gli aspetti oggetto delle autorizzazioni sostituite.

A tal fine, il gestore non sarà costretto a presentare tutta la documentazione normalmente richiesta per i diversi titoli abilitativi sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale, poiché l'applicazione in via analogica della disposizione prevista per il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale all'articolo 5, comma 2, consentirà al medesimo di far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente, **nel caso in cui le condizioni d'esercizio o le informazioni in essa contenute siano rimaste immutate.**

In tal caso, il gestore dell'impianto/attività dovrà semplicemente fornire i riferimenti autorizzativi vigenti e dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base delle suddette autorizzazioni.

Si ricorda che su tali dichiarazioni le autorità competenti sono tenute ad effettuare **idonei controlli**, soprattutto nel caso in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (articolo 71 d.p.r. 445/2000).

Da ultimo la circolare ministeriale citata chiarisce come il termine entro cui deve essere presentata la prima domanda di autorizzazione unica ambientale di cui all'articolo 10, comma 2, in caso di scadenza di titolo abilitativo, costituisca norma generale, destinata ad essere derogata dalle norme settoriali che eventualmente prevedano termini diversi per la presentazione della domanda di titoli abilitativi, come ad esempio quella relativa all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Con riferimento invece **all'inclusione in autorizzazione unica ambientale di ulteriori atti autorizzativi rispetto a quelli elencati all'articolo 3, comma 1 del d.p.r. 59/2013**, si comunica che l'Amministrazione regionale ha provveduto ad introdurre nel disegno di legge regionale n. 336 (Modifiche ed integrazioni a leggi regionali in materia di ambiente e di aree naturali protette) attualmente all'esame dell'Aula consiliare un articolo volto ad assicurare l'attuazione dell'articolo 3, comma 2 che demanda alle Regioni tale compito.

Occorre a questo punto constatare che **rimangono esclusi dall'ambito di applicazione dell'autorizzazione unica ambientale**, oltre ai procedimenti di autorizzazione ambientale integrata e di valutazione di impatto ambientale (VIA), che il decreto espressamente menziona, **anche i procedimenti che si caratterizzano per la loro specialità e unicità.**

Si tratta in particolare:

a) del procedimento autorizzativo unico per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006;

b) del procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e delle procedure abilitative semplificate di cui al d.lgs. 28/2011;

c) dell'autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del d.lgs. 152/2006;

d) dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW di cui all'articolo 8, comma 2 del d.lgs. 20/2007.

Rimangono inoltre esclusi dall'ambito applicativo dell'autorizzazione unica ambientale gli impianti di cui all'articolo 2, comma 4, del d.p.r. n. 160 del 2010 e pertanto gli impianti ed infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Con riferimento alla comunicazione preventiva prevista dall'articolo 112 del d.lgs. 152/2006, relativamente **all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché delle acque reflue** provenienti dalle aziende ivi specificate, al fine di garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia, si considerano prevalenti le specifiche procedure ad oggi vigenti.

Pertanto, fino a successive disposizioni, i soggetti che intendono effettuare l'utilizzazione agronomica del materiale sopra elencato continueranno a presentare l'apposita comunicazione periodica all'Amministrazione competente, con le tempistiche e le modalità previste dal regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, avvalendosi a tale fine delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte.

Il fatto che l'autorizzazione unica ambientale, nei casi in cui è obbligatoria oppure laddove attivata dal gestore dell'impianto esistente, "**sostituisca**" gli atti di comunicazione, di notifica ed autorizzazione di cui all'articolo 3 del d.p.r. 59/2013 consiglia che l'autorità competente acquisisca gli elementi tecnici necessari per il rilascio delle autorizzazioni, oltre che dai soggetti competenti in materia ambientale (definiti dall'articolo 2, comma 1, lett. c, come le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che in base alla normativa vigente "intervengono" nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale), anche dai soggetti presso i quali è attualmente incardinata la funzione autorizzativa.

Tra questi ultimi sono da annoverare **anche i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative**, quali ad esempio i gestori del servizio idrico integrato che rilasciano l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali.

Con l'emanazione del d.p.r. 59/2013 ancora una volta il legislatore, per rispondere ad un'esigenza di semplificazione dei procedimenti, costruisce un canale unico entro il quale far confluire diversi titoli abilitativi, raggruppati in un'unica autorizzazione, questa volta sulla base di una competenza per materia.

Tuttavia il legislatore, diversamente da come aveva operato per il procedimento di autorizzazione ambientale integrata con il d.lgs. 59/2005, non disciplina nel merito i contenuti tecnici dell'autorizzazione e non costruisce, come aveva fatto con il predetto decreto, una regolamentazione organica e compiuta della materia. Occorrerà dunque, più di quanto fosse necessario per l'autorizzazione integrata ambientale, **riferirsi alle norme di settore per i contenuti tecnici e per gli aspetti procedurali delle autorizzazioni sostituite non disciplinati dal decreto.**

Avuto riguardo poi all'assetto delle competenze autorizzative ambientali consolidatosi nell'ordinamento giuridico piemontese, nonché alle specifiche previsioni di cui all'articolo 36 della l.r. 44/2000, che individua nella Provincia come "*l'Ente deputato, in campo ambientale*

ed energetico, al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato", non può che confermarsi in capo alle Amministrazioni provinciali piemontesi la competenza al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, così come d'altro canto previsto dallo stesso articolo 2, comma 1 lettera a) del d.p.r. 59/2013 in assenza di diversa disposizione regionale. Sotto l'aspetto delle competenze, poi, il decreto non fa che ulteriormente confermare lo Sportello unico per le attività produttive come unico punto d'accesso per il gestore nonché come unico soggetto legittimato all'interlocuzione con l'impresa o il proponente (articolo 2, comma 1, lettera e).

Un'eccezione alla competenza dello Sportello unico è peraltro rappresentata dal regime delle modifiche all'attività o all'impianto normato all'articolo 6, comma 1 del d.p.r. 59/2013, che prevede l'invio della relativa comunicazione unicamente all'autorità competente, la quale dispone di trenta giorni per richiedere l'attivazione del procedimento ordinario di cui all'articolo 3 del decreto, presso lo Sportello unico nel caso in cui reperi siffatta modifica sostanziale. Resta inteso che, qualora l'autorità competente provveda ad aggiornare l'autorizzazione in atto ai sensi del comma 1, dell'articolo 6 del decreto, provvederà a darne comunicazione allo Sportello unico.

Altra eccezione prevista alla generale competenza dello Sportello unico riguarda la convocazione della conferenza di servizi nel caso in cui sia necessario acquisire soltanto i titoli autorizzativi sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale (articolo 4, comma 7). Rimane ferma ovviamente in tal caso la competenza dello Sportello unico alla ricezione dell'istanza e al rilascio del titolo sulla base del provvedimento adottato dall'autorità competente.

Per quanto concerne infine altri aspetti eminentemente applicativi del decreto in esame si rinvia, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali attuativi di cui all'articolo 10 comma 3, all'Allegato 3 al presente atto ove sono riportate alcune **indicazioni procedurali**, nonché **il modello generale di istanza di autorizzazione unica ambientale, precisando che** i proponenti sono inoltre tenuti a riferirsi alla documentazione ed alla modulistica attualmente richiesta dalle autorità o dai soggetti competenti per i titoli abilitativi assorbiti nell'autorizzazione unica ambientale.

Il modello generale di istanza AUA predetto sarà disponibile nel sito internet delle autorità competenti nonché nel Portale regionale dello Sportello unico all'indirizzo www.sistemapiemonte.it/sportellounico/.

Roberto Cota

Visto

L'Assessore Roberto Ravello

Allegato

Lo schema esemplificativo sottostante riporta nella riga di intestazione le tipologie di titolo abilitativo cui l'impianto o attività è soggetto, mentre nella prima colonna richiama la tipologia di atto la cui scadenza dà luogo alla necessità di verificare l'obbligo di assoggettamento ad autorizzazione unica ambientale (ultima colonna).

Ad esempio, l'ultima riga rappresenta il caso di una attività o impianto la cui autorizzazione di carattere generale alle emissioni risulta in scadenza: in tal caso, indifferentemente dal fatto che risulti o meno in possesso di ulteriori titoli abilitativi, non è necessario richiedere l'autorizzazione unica ambientale.

<i>Titolo abilitativo in scadenza da rinnovare</i>	<i>Ulteriori titoli abilitativi in possesso</i>			<i>Obbligo di autorizzazione unica ambientale</i>
	Autorizzazione espressa	Comunicazione	Autorizzazione di carattere generale alle emissioni	
Autorizzazione espressa		<i>Indifferente</i>	<i>Indifferente</i>	SÌ
Comunicazione	<i>Sì</i>		<i>Indifferente</i>	SÌ
			<i>Indifferente</i>	NO
Autorizzazione di carattere generale alle emissioni	<i>Indifferente</i>	<i>Indifferente</i>		NO

La Regione Piemonte ha adottato, ai sensi all'articolo 272 del d.lgs. 152/2006, le seguenti autorizzazioni di carattere generale, utilizzabili secondo le modalità e la modulistica previste negli specifici provvedimenti:

- d.d. 6 luglio 2012 n. 518, recante Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali;
- d.d. 7 dicembre 2011, n. 416, recante Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti del settore tessile, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 20 gennaio 2000, n. 17/22.4 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006;
- d.d. 23 novembre 2011, n. 368, recante Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti orafi con fusione di metalli, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. 23 maggio 1995, n. 169-46073 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006;
- d.d. 21 novembre 2011, n. 362, recante Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione;
- d.d. 20 giugno 2011, n. 189, recante Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari, rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale di cui alle d.g.r. 29/12/1994, n. 307-42232, 16/10/1995, n. 87-2226 e 22/5/1996, n. 7-9073 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29/4/2006;
- d.d. 2 maggio 2011, n. 145, recante Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. 30 agosto 1995, n. 28-993 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006;
- d.d. 28 gennaio 2011, n. 20, recante Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di falegnameria;
- d.d. 14 dicembre 2009 n. 597, recante Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. 23 maggio 1995, n. 170-46074 ed estensione della procedura semplificata agli impianti esistenti al 29 aprile 2006;
- d.d. del 29 aprile 2008, n. 239, recante Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche;
- d.d. del 23 ottobre 2007, n. 40, recante Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di essiccazione di cereali e semi.

La Regione provvederà all'emanazione della modulistica per l'adesione autorizzazioni generali di cui all'Allegato I del d.p.r. 59/2013 relativamente alle seguenti attività:

- Parte B), Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e simili) non superiore a 30 kg;
- Parte C), Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg;
- Parte D), Sezione A), Operazioni di produzione di manufatti in gomma e altri elastomeri (con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg);
- Parte H), Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g;
- Parte I), Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g;
- Parte L), Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h;
- Parte P), Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g;
- Parte Q), Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g;
- Parte S), Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g;
- Parte T), Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g;
- Parte U), Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g;
- Parte V), Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g;
- Parte Z), Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g;
- Parte AA), Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g;
- Parte BB), Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g;
- Parte CC), Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g;
- Parte DD), Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg;
- Parte EE), Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg;
- Parte FF), Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg;
- Parte GG), Produzione di carta, cartone e simili con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg;
- Parte II), Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.

Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Nel presente allegato sono riportate alcuni schemi utili all'applicazione delle procedure autorizzative disciplinate ai sensi dell'articolo 4 del d.p.r. 59/2013, del d.p.r. 160/2010 e delle norme generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990.

Aspetti generali

La domanda è presentata dal gestore dell'impianto/attività allo Sportello Unico **per le attività produttive (SUAP)** in via telematica (con utilizzo del modello generale di istanza di autorizzazione in calce al presente allegato), che la inoltra immediatamente alla Provincia e ai soggetti competenti in materia ambientale.

Il SUAP effettua una prima verifica di completezza formale della domanda e della presenza dei relativi allegati, finalizzata a valutare la procedibilità dell'istanza. Al riguardo provvederà a verificare:

- l'avvenuta compilazione del modulo generale in tutte le sue parti;
- la presenza degli allegati/schede, firmati digitalmente, attinenti i titoli oggetto della domanda (es. autorizzazione emissioni in atmosfera, autorizzazione scarichi, ecc.);
- l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria e dell'imposta di bollo.

La domanda risultata incompleta dal punto di vista formale non è procedibile e quindi il SUAP ne dà comunicazione al Gestore, specificando gli elementi mancanti.

Le suddette verifiche formali, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del Regolamento AUA, nonché l'individuazione dei contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 8 della l. 241/1990, si ritiene debbano essere svolti dal SUAP con il supporto dell'autorità competente.

Il SUAP, verificata, anche attraverso il supporto dell'autorità competente, la completezza formale della domanda, comunica l'avvio del procedimento al gestore.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al SUAP o della sua successiva regolarizzazione, il competente ufficio della Provincia raccoglie le eventuali richieste di integrazioni dai diversi uffici, provinciali e non, responsabili degli endoprocedimenti e le trasmette in un'unica soluzione (indicando gli elementi mancanti ed il termine, non superiore a 30 giorni, per il deposito delle stesse), in modalità telematica al SUAP, che a sua volta provvede ad inoltrare tale richiesta al gestore.

La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento fino alla data di consegna, al SUAP, della documentazione integrativa; è fatta salva la facoltà del gestore di chiedere una proroga per la presentazione della stessa, in ragione della sua complessità.

I termini del procedimento riprendono a decorrere dal momento in cui le integrazioni sono presentate al SUAP; quest'ultimo provvede all'immediata trasmissione delle stesse ai soggetti interessati (Provincia e soggetti competenti in materia ambientale).

La domanda incompleta per il mancato invio delle integrazioni richieste non può essere istruita; in questi casi il SUAP dà comunicazione di archiviazione al gestore ed alla Provincia.


A. PROCEDIMENTI DI DURATA INFERIORE O PARI A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (ARTICOLO 4 COMMA 7)

Con la documentazione completa la Provincia svolge l'istruttoria acquisendo gli eventuali specifici pareri, se previsti (ad es. ARPA, gestore del servizio idrico integrato, altri).

La Provincia adotta il provvedimento di autorizzazione unica ambientale comprensivo dei diversi endoprocedimenti e lo trasmette telematicamente al SUAP, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il SUAP provvede a rilasciare l'autorizzazione unica ambientale al gestore.

Resta ferma la facoltà di indire la conferenza di servizi ove ritenuto necessario o opportuno ai fini dell'economicità del procedimento o della completezza dell'attività istruttoria.

Fig. 1 - Schema esemplificativo procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4 comma 7)



B. PROCEDIMENTI DI DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (ARTICOLO 4 COMMA 7)


Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al SUAP, la Provincia indice la conferenza dei servizi di cui agli articolo 14 e seguenti della l. 241/1990, convocando i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali ulteriori soggetti di cui all'articolo 14 ter, comma 2 bis e 2 ter della l. 241/1990.

Nell'ambito della conferenza dei servizi può essere effettuata la richiesta di integrazioni ai sensi dell'articolo 14 ter comma 8 della l. 241/1990.

Sulla base degli esiti della conferenza dei servizi, l'autorità competente adotta il provvedimento di autorizzazione unica ambientale e lo trasmette al SUAP entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni).

Il SUAP provvede a rilasciare l'autorizzazione unica ambientale al gestore.

Fig. 2 - Schema esemplificativo procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'autorizzazione unica ambientale (articolo 4 comma 7);




C. PROCEDIMENTI IN CUI È NECESSARIO ACQUISIRE, OLTRE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ULTERIORI ATTI DI ASSENSO O AUTORIZZAZIONI (ARTICOLO 4 COMMA 4 E 5):

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il SUAP indice, se necessaria, la Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010 convocando l'Autorità Competente (Provincia), i soggetti competenti in materia ambientale ed eventuali ulteriori soggetti di cui all'articolo 14 ter, comma 2 bis e 2 ter della l. 241/1990.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi la Provincia, raccolti gli esiti degli endoprocedimenti, adotta l'autorizzazione unica ambientale entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni), che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento ovvero nella determinazione motivata di conclusione del procedimento.

Il SUAP provvede ad adottare e a rilasciare il provvedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010.

Fig. 3 - Schema esemplificativo procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'autorizzazione unica ambientale, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (articolo 4 comma 4 e 5):



DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER²

- scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- operazioni di recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

**E A TAL FINE ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA AUTORITÀ
COMPETENTE PROVINCIA DI _____ SECONDO LA MODULISTICA REPERIBILE
PRESSO IL SITO WEB _____**

DICHIARAZIONI

il richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni,

DICHIARA

0. Assoggettabilità all'Autorizzazione Unica Ambientale

- che l'impianto/stabilimento/attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA)
- che l'attività non è soggetta alla verifica di VIA ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 152/06b e s.m.i.;
- che l'autorità competente alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità alla VIA del progetto relativo all'attività.

² Mettere una crocetta solo sulle caselle corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni di cui si necessita per l'avvio o la prosecuzione dell'attività

SCHEDA I: DATI GENERALI IMPIANTO**I.1 - Inquadramento territoriale**

che l'impianto/stabilimento/attività risulta individuato come segue:	
Coordinate geografiche	Lat _____ Long _____ <i>Nel sistema di riferimento</i> (UTM 32 / ED50/WGS84) _____
Dati catastali	foglio _____ particella _____
Destinazione urbanistica	
Vincoli ambientali e paesaggistici	
Inclusione in aree parco / comunità montana	
Zonizzazione acustica	

I.2 - Autorizzazioni

che l'impianto/stabilimento/attività risulta autorizzato dai seguenti titoli abilitativi in materia ambientale <i>(compilare solo in caso di rinnovo, modifica o, comunque, ove vi siano autorizzazioni ambientali preesistenti)</i>					
Settore Interessato (aria, acqua, rifiuti, rumore, utilizzo agronomico, utilizzo fanghi ecc)	Ente competente	Numero	Data di emissione	Data di scadenza	Note

Data _____

Firma _____